

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6608 del 14/12/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta LOR.MAC S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime n. 41; Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA autorizzata con atto di A.U.A. n. 593 del 07/02/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6787 del 12/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34826/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **LOR.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime n. 41; Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA** autorizzata con atto di A.U.A. n. 593 del 07/02/2017.

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il 03/08/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 19879 in data 03/08/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con P.G. n. 0021836 del 28-08-2018, Pratica Suap n. 594/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/13835 del 14/11/2018, dalla ditta **LOR.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime n. 41, per la modifica non sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. n. 593 del 07/02/2017, adottato da Arpae, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA**;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica non sostanziale del sistema di scarico delle acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura tramite sistema di subirrigazione;

**RITENUTO** che le modifiche proposte dalla ditta siano invece da ritenersi sostanziali in quanto si prevede l'aumento del numero di abitanti equivalenti serviti con conseguente incremento della colonna disperdente del sistema di subirrigazione, l'installazione di una nuova vasca imhoff, di un nuovo pozzetto degrassatore, un diverso posizionamento del pozzetto di cacciata esistente e una modifica parziale del percorso degli scarichi;

**CONSIDERATO** che nell'istanza di modifica è stato inoltre erroneamente indicato che l'autorizzazione unica ambientale di cui si chiede la variante è la n. 373/2016 mentre l'atto da modificare di Autorizzazione Unica Ambientale adottato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e rilasciato alla ditta **LOR.MAC S.R.L.** dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie è il n. 593 del 07/02/2017;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

**VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

**VISTE** altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

**PRESO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 593 del 07/02/2017;

**VISTO** il certificato di inesistenza della pubblica fognatura Prot. 66414 del 13.07.2018, rilasciato da HERA Spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato;

**RICHIAMATA** la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie del 09/11/2018 assunta al P.G. di ARPAE in data 13/11/2018 con il n. PGFE/2018/13749 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole relativamente allo scarico acque reflue civili su suolo mediante subirrigazione e il parere favorevole per quanto di competenza comunale relativamente alla valutazione di impatto acustico, a condizione del rispetto delle disposizioni specificate nei pareri ivi indicati;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della

DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dell'ufficio Suap dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **LOR.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime, 41, codice fiscale e partita Iva n. 01770890380, per la modifica dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA** autorizzata con atto di A.U.A. n. 593 del 07/02/2017;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

- 1) Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera **S** sulla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** - “Tavola Unica Impianto fognante subirrigazione”;
- 2) Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto sotto la voce allegato **A** - “Tavola Unica Impianto fognante subirrigazione”, oltre che descritti nella Relazione illustrativa riguardante la richiesta di autorizzazione allo scarico sul

suolo o sugli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione di cui all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

- 3) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 4) Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
- 5) Il Legale Rappresentante della ditta " Lor.Mac. Srl". deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09/06/2003;
- 6) Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 7) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 8) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 9) Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

Si precisa inoltre che:

- Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;
- Le modalità di scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

- A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'AUA n. 593 del 07/02/2017, adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
Ing. Paola Magri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**